REGIONE PUGLIA
Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone, delle Pari Opportunità
Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria

ALLEGATO 1

Avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse all'iscrizione nel catalogo telematico dell'offerta di servizi di conciliazione vita-lavoro rivolti a persone con disabilità e anziane non autosufficienti
(Az. 3.3.2 – Linea 3.2 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013)

R E G I O N E P U G L I A

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria

PO PUGLIA FESR 2007 – 2013 - Asse III
"Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale"

Linea di intervento 3.3 - "Interventi per l'inclusione sociale"
Azione 3.3.2 - "Interventi per la conciliazione dei tempi e la qualificazione dei servizi di cura domiciliari"

Categoria spesa UE:69

RIVOLTO A NUCLEI FAMILIARI PER LA DOMANDA DI BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'UTILIZZO di STRUTTURE e SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI, ISCRITTI AL CATALOGO TELEMATICO DELL'OFFERTA

Premesso che:

- il principio della coerenza tra le specificità dei Fondi previsto dall'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 è applicato le condizioni per il corretto svolgimento degli interventi già finanziati con il FESR nell'ambito dell'Asse III, Linea 3.3 e ad esso strettamente connessi;
- l'Azione 3.3.2 della Linea 3.3 del PO FESR 2007-2013 la cui declaratoria estesa è "Interventi per la conciliazione dei tempi e la qualificazione dei servizi di cura domiciliari", fa riferimento ad interventi funzionali al raggiungimento dei target previsti dal QSN 2007-2013 per gli indicatori S.06 – S.06bis dell'Obiettivo di servizio "ADI per Anziani", nonché per il conseguimento degli obiettivi di conciliazione per persone disabili e anziani non autosufficienti;
- i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di approccio integrato ai fini della semplificazione amministrativa e della riduzione dei tempi e dei carichi di lavoro in corso nell'ambito dell'Assessorato al Welfare;
- D.G.R. 19 luglio 2011, n. 1658, "PO 2007 – 2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse. Riapprovazione.", come modificata dalla D.G.R. 7 agosto 2012, n. 1674, "D.G.R. 4 agosto 2009, n. 1401 "P.O. 2007/2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse". Modifica all'Asse III di cui alla Del. G.R. 19 luglio 2011, n. 1658 per la Linea 3.3", prevede, tra l'altro, la specificazione delle modalità di attuazione delle Azioni di cui alla Linea 3.3 dell'Asse;
- la seconda fase di attuazione della procedura avviata con la D.D. n. 53 del 22 febbraio 2013;
- il Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011 – Scheda n. 12;

Considerato che:
- il presente Avviso è integrato da un complesso di azioni in favore del potenziamento dei servizi per le persone non autosufficienti, a valere sulle politiche sociali regionali di cui al Piano Regionale delle Politiche Sociali (D.G.R. n. 1875/2009), sulle misure di sostegno

economico alle famiglie che abbiano un carico di lavoro di cura connesso alla non autosufficienza di uno dei componenti (Assegno di Cura e Assistenza Indiretta Personalizzata), nonché con riferimento alle azioni mirate da attuare con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per gli Obiettivi di Servizi (Del. CIPE n. 79/2012);

- L'Azione 3.3.2 della Linea 3.3. del PO FESR 207-2013 sostiene lo sviluppo di un Programma di interventi per l'accesso e la fruizione di servizi di presa in carico e di conciliazione per persone non autosufficienti (centri diurni, centri sociali, assistenza specialistica per integrazione scolastica, assistenza domiciliare integrata) rivolto alle persone e alle famiglie, elaborato nel rispetto delle indicazioni della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 s.m.i. e del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 16 della Legge regionale n. 19 in merito alla partecipazione attiva dei cittadini alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;
- con la D.G.R. 07.08.2012, n. 1674 sono state approvate ulteriori modifiche al Piano Pluriennale di Attuazione 2007/2010 P.O. F.E.S.R. Asse III "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" con specifico riferimento alla Linea 3.3 che, tra l'altro prevede l'attuazione dell'Azione 3.3.2 "Interventi per la conciliazione vita-lavoro" con procedura "a sportello" per l'ammissione delle domande delle famiglie per l'accesso al buono servizio di conciliazione, ferma restando l'assegnazione di risorse dedicate, previo riparto, a ciascun Ambito territoriale sociale.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di potenziare l'accesso da parte dei nuclei familiari a strutture e servizi iscritti al Catalogo dell'offerta per disabili gravi e anziani non autosufficienti la cui istituzione è stata approvata con D.D. n. 53/2013, a sostegno della genitorialità e della presa in carico domiciliare, alternativa a quella residenziale, e nell'ottica di favorire la conciliazione vita–lavoro, si approva il presente Avviso per la presentazione delle domande di "Buoni Servizio di conciliazione per disabili gravi e anziani" da parte dei nuclei familiari interessati.

Art. 1
Obiettivi

1. Il presente Avviso pubblico ha l'obiettivo generale di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di strutture e servizi socio-assistenziali, socioeducativi e socioriabilitativi per persone con diverse abilità e persone ultra65enni in condizione di non autosufficienza, al fine di promuovere e garantire l'inclusione sociale e le prestazioni socioeducative e riabilitative per le persone non autosufficienti, anziani e disabili, nonché il sostegno per il carico di cura del nucleo familiare in ottica di conciliazione. A tal fine, l'erogazione di buoni servizio di conciliazione in favore dei nuclei familiari in cui vivano stabilmente persone anziane non autosufficienti e persone con diverse abilità, per l'accesso ai servizi di presa in carico e di conciliazione per persone non autosufficienti, anziani e disabili, (centri diurni, centri sociali, assistenza specialistica per integrazione scolastica, assistenza domiciliare integrata) di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., che abbiano conseguito autorizzazione definitiva al funzionamento, è strumento per conseguire la sostenibilità gestionale delle strutture e dei servizi attivi mediante il sostegno economico alla domanda da parte dei nuclei familiari destinatari finali. I nuclei familiari devono intendersi come definiti agli artt. 22 e 27 della L.r. n. 19/2006, anche mono-genitoriali, composti da cittadini italiani o di uno stato appartenente all'Unione Europea, oppure, per i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di

soggiorno) o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, residenti in Puglia da almeno sei mesi.

2. Il presente Avviso si pone, quindi, come obiettivi specifici di:
   - potenziare l'offerta socioeducativa-riabilitativa e sociale delle strutture e dei servizi per disabili e anziani non autosufficienti, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., che abbiano conseguito autorizzazione definitiva al funzionamento, siano essi beneficiari di erogazioni a valere sulle altre Linee di intervento dell'Asse III (3.1, 3.2, 3.4) del PO FESR 2007-2013, per l'investimento in conto capitale rivolto alla realizzazione delle strutture e dei servizi, ovvero non beneficiari di altre erogazioni a valere sul PO FESR 2007-2013, anche ai fini del raggiungimento del target previsto dal QSN 2007-2013 per gli indicatori dell'obiettivo di servizio S.06 – S.06bis (incidenza % di persone anziane prese in carico con ADI);
   - ampliare l'offerta di servizi di conciliazione vita – lavoro rivolti della tipologia di servizi comunitari a ciclo diurno ovvero di servizi domiciliari e di assistenza specialistica per integrazione scolastica ed extrascolastica, autorizzati al funzionamento in via definitiva ai sensi della L. R. n. 19/2006 e del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., assicurandone la sostenibilità gestionale nel tempo grazie a un flusso di domanda corrispondente all'offerta di posti utente complessivamente disponibile;
   - agevolare l'accesso a domanda individuale alle strutture e ai servizi per anziani e disabili non autosufficienti, a copertura della domanda complessiva di offerta per le suddette popolazioni target, in una logica di piena sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti locali e la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali all'interno del sistema imprenditoriale pugliese, nonché in una logica di sviluppo di una modalità innovativa di erogazione dei medesimi servizi nell'ottica di renderli funzionali a soddisfare il bisogno di soluzioni di conciliazione vita-lavoro delle famiglie pugliesi;
   - sostenere il lavoro di cura delle famiglie al fine di migliorare l'accesso all'occupazione, con particolare riguardo alla partecipazione sostenibile e all'avanzamento delle donne nel mercato del lavoro.

Art. 2
Soggetti ammessi ai buoni servizi di conciliazione

1. Sono destinatari dei buoni servizio di conciliazione, finalizzati all'accesso ad una delle strutture (centri diurni ex art. 60, 60-ter, 68, 105, 106 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.) o ad uno dei servizi (A.D.I. e assistenza specialistica per l'integrazione scolastica ed extrascolastica di cui agli artt. 88 e 92 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.) rientranti nel Catalogo dell'offerta per disabili e anziani non autosufficienti, i nuclei familiari residenti in Puglia in cui siano presenti una o più persone in condizioni di non autosufficienza (disabili e anziani) alla data di presentazione dell'istanza su piattaforma telematica. **L'accesso ai servizi di cui sopra deve connotarsi come servizio a domanda individuale**, anche quali prestazioni aggiuntive richieste dalla famiglia, in ottica di conciliazione, rispetto a quelle già assicurate a valere sui fondi sociosanitari di Comuni e ASL per le rispettive competenze.

2. I requisiti di ammissibilità al beneficio sono i seguenti:

<u>CON RIFERIMENTO ALLA APPROPRIATEZZA DELLA PRESTAZIONE</u>:
- **prestazioni sociosanitarie (art.60-60ter-88)** – ai sensi della DGR n. 691 del 12/04/2011 (Burp n. 72 del 10/05/2011), valutazione multidimensionale elaborata (SVAMA/SVAMDI) dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) del Distretto sociosanitario in cui è residente il richiedente del buono servizio di conciliazione, che individui nel PAI le prestazioni necessarie per rispondere al fabbisogno di cura per la specifica condizione di non autosufficienza e per gli obiettivi di inclusione sociale; i dati richiesti in sede di presentazione dell'istanza sono la data di valutazione del caso in UVM

e la data di rilascio del PAI elaborato. Laddove per i nuovi accessi, l'utente non sia ancora in possesso della valutazione multidimensionale e/o del conseguente PAI, si richiede che in sede di presentazione dell'istanza si indichi la data di presentazione della domanda di accesso al servizio presso il Servizio Sociale Professionale ovvero i servizi competenti del Distretto sociosanitario di riferimento.

- **Per le prestazioni sociosanitarie ex art. 92** (assistenza specialistica per l'integrazione scolastica ed extrascolastica):
  a) attestazione di "alunno in condizione di handicap" redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/02/1994)
  b) Diagnosi funzionale (art. 3 DPR 24/02/1994)
  c) Piano Educativo Individualizzato (art. 5 DPR 24/02/1994) riferito all'a.s. in corso al momento di presentazione dell'istanza.

I documenti e le attestazioni di cui ai precedenti punti a), b), c) dovranno essere rilasciati in data antecedente alla presentazione dell'istanza di accesso al "buono sevizio di conciliazione"

- **prestazioni sociali (art. 68-105-106)** – domanda individuale di accesso al servizio presentata al Servizio Sociale Professionale del Comune in cui è residente il richiedente del beneficio economico denominato "buono servizio di conciliazione", che individui le prestazioni richieste per rispondere agli obiettivi di inclusione sociale; i dati richiesti in sede di presentazione dell'istanza sono la data di presentazione della domanda individuale di accesso al servizio, i servizi richiesti e il numero di protocollo in arrivo della domanda stessa.

<u>CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA</u>:

- ISEE familiare non superiore a € 30.000,00 come attestato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza di buono servizio di conciliazione;

- Limitatamente all'accesso ai servizi ex artt.60-60ter-88, reddito a ogni titolo percepito del solo beneficiario dell'intervento non superiore a € 20.000,00 con riferimento al beneficiario dell'intervento o del servizio, e con riferimento all'annualità precedente a quella di presentazione della domanda, che provvede anche a dichiarare la composizione del nucleo familiare (alla data di presentazione della domanda) in fase di accreditamento su piattaforma telematica nella compilazione della "scheda famiglia" alla quale è abbinato il "codice famiglia", con riferimento alla richiesta di prestazioni di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno, rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché ai soggetti ultra65enni in condizione di accertata non-autosufficienza.

<u>CON RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO</u>:

a) Uno o più dei familiari stabilmente conviventi occupate/i, liberi professionisti/e, titolari di attività di impresa

   e/o

b) uno o più dei familiari stabilmente conviventi partecipanti ad attività formative per un minimo di 20 ore al mese promosse nell'ambito di:
   - Programma Operativo Regionale FSE
   - iniziative comunitarie
   - interventi di formazione continua di cui all'art. 9 della L. 236/1993
   - interventi di formazione di cui all'art. 6 della L. 53/2000

- altre attività formative su autorizzazione dell'Amministrazione regionale
- formazione/riqualificazione in seguito a crisi occupazionale
- presentazione a un colloquio di orientamento presso un Centro Territoriale per l'Impiego nell'arco degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di buono servizio di conciliazione;

e/o

c) uno o più dei familiari stabilmente conviventi, ivi compreso l'eventuale tutore, comunque in età lavorativa, impegnati in funzione di care giver per il soggetto beneficiario, e come tali non coinvolti in ricerca attiva lavoro.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'intervento "buono servizio di conciliazione" in quanto fruitore del servizio richiesto viva da solo, il coniuge, il tutore o i parenti in linea retta entro il primo grado, che non abbiano superato l'età lavorativa e siano in condizione non lavorativa, devono autocertificare la condizione di care giver stabilmente convivente in favore del beneficiario ostativa rispetto ad una delle due condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'intervento richiesto viva da solo e non abbia care giver tra il coniuge, il tutore o i parenti in linea retta entro il primo grado, lo stesso non può accedere al beneficio di cui al presente avviso, stante la natura di contributo economico per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a sostegno della domanda di servizi a valere sulla attuale fonte di finanziamento. Laddove la copertura finanziaria del buono servizio di cui al presente avviso dovesse essere estesa, si provvederà ad integrare la platea dei potenziali beneficiari.

3. E' possibile presentare istanza di accesso al buono servizio di conciliazione esclusivamente per quei servizi/strutture iscritti nel Catalogo dell'offerta per disabili e anziani non autosufficienti (A.D. n. 53/2013) consultabile su piattaforma telematica all'atto di presentazione dell'istanza, per le quali si configura una domanda individuale di accesso al servizio medesimo, anche aggiuntiva rispetto al volume di prestazioni erogate a carico della rete pubblica di offerta (Comuni-ASL).

4. L'indicazione di appropriatezza da parte dell'UVM rispetto all'accesso a un servizio sociosanitario di cui agli artt. artt.60-60ter-88 per mezzo del PAI, nonché rispetto all'accesso ai servizi ex art. 92 per mezzo del P.E.I.,non comporta obbligo di compartecipazione a carico del SSR per la quota sanitaria, che resta comunque subordinata alla programmazione sanitaria e ai vincoli di natura finanziaria. Si precisa che in caso di mancata compartecipazione della quota sanitaria da parte della ASL, la stessa resta a carico dell'utente e non può essere oggetto di copertura con il buono servizio di conciliazione di cui al presente avviso, stante la natura della fonte finanziaria che può dare copertura esclusivamente alla quota sociale di spesa.

Art. 3
Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

1. Ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 2, i nuclei familiari, nella persona di uno dei componenti del nucleo o altri soggetti esercenti la potestà, presentano istanza di accesso al servizio di conciliazione scegliendolo tra quelli iscritti al Catalogo on-line dell'offerta autosufficienti per persone non autosufficienti, disabili e anziani.

2. L'istanza deve essere presentata **esclusivamente on-line** accedendo al seguente indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.
3. La compilazione on-line dell'istanza può avvenire a partire **dalle ore 12,00 del 18 marzo 2013**.
4. La procedura è **"a sportello",** pertanto il limite temporale è individuabile nella durata del P.O. F.E.S.R. 2007 – 2013, ovvero del complessivo programma regionale a sostegno delle politiche di conciliazione in favore delle famiglie pugliesi, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili a valere sul PO FESR ovvero su altre fonti finanziarie nazionali e/o regionali coerenti con il complessivo intervento di sostegno.
5. La presentazione dell'istanza avviene in **quattro fasi**:

FASE A: Accreditamento referente nucleo familiare

Il referente del nucleo familiare deve registrarsi e autenticarsi alla piattaforma. In fase di autenticazione, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di Posta elettronica cui verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche cui il nucleo familiare partecipa. Il referente risulterà il responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo familiare parteciperà, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

Qualora il referente disponga già di credenziali di accesso valide per la piattaforma, dovrà utilizzare quelle in suo possesso.

FASE B: Generazione codice famiglia

Al termine della fase di accreditamento del referente, previa convalida, il sistema genera il "codice famiglia" inviandolo via SMS al numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, indicati dal referente. Accedendo con il proprio codice alla anagrafica del nucleo familiare, sarà possibile, anche successivamente, modificare le informazioni inserite ogni qualvolta intervengano mutamenti nella composizione e nei requisiti del nucleo familiare.

Qualora il referente disponga già di un codice famiglia valido, dovrà utilizzare quello in suo possesso e potrà passare alla FASE C per completare gli eventuali dati già conferiti o direttamente alla FASE D.

FASE C: Accreditamento nucleo familiare

Questa fase prevede la compilazione di un'anagrafica del nucleo familiare che intende presentare istanza di accesso al buono servizio di conciliazione e precisamente:

a) anagrafica del nucleo familiare del/dei destinatari finali per il/i quale/i si intende accedere all'offerta del Catalogo;
b) condizione economica del nucleo familiare (in riferimento a tutte le istanze di accesso) sulla base dell'ISEE;
c) condizione economica del singolo assistito (in riferimento alle sole istanze di accesso ai servizi ex artt. 60-60ter-88) sulla base del reddito a ogni titolo percepito, con riferimento all'annualità precedente a quella di presentazione della domanda;
d) condizione nel mercato del lavoro del nucleo familiare;
e) dichiarazione della condizione di bisogno sociosanitario del beneficiario in relazione alla quale alla quale si richiede l'accesso alle prestazioni (condizione di disabilità e/o non autosufficienza, valutazione multidimensionale per l'accesso, PAI/PEI).

Tutte le informazioni caricate vengono acquisite dal sistema e trattate nel rispetto del T.U. sulla privacy D. Lgs. 196/2003.

FASE D: Istanza di accesso al servizio di conciliazione

Al termine delle Fasi A- B- C sarà possibile procedere alla presentazione della specifica istanza di accesso al servizio di conciliazione.

Per ciascuna persona non autosufficiente, disabile e anziano, del nucleo sarà possibile fruire dei servizi di conciliazione per un periodo cumulativo non superiore ad 11 mesi nell'anno in relazione all'offerta disponibile nell'apposito catalogo consultabile sulla piattaforma telematica. Detto limite può essere superato esclusivamente per le prestazioni ADI a domanda individuale.

Art. 4
Presentazione dell'istanza di accesso al servizio di conciliazione

1. La presentazione dell'istanza consiste nella compilazione dei seguenti moduli disponibili sulla piattaforma telematica:
   a) indicazione della tipologia di offerta per disabili,anziani e persone non autosufficienti tra quelle iscritte nell'apposito Catalogo con indicazione di due opzioni: opzione A e opzione B nell'ordine di priorità di scelta per il nucleo familiare, nel caso in cui all'atto di incrocio della domanda con l'offerta, la prima struttura indicata dovesse far registrare la totale occupazione dei posti-utente disponibili;
   b) durata dell'accesso al servizio scelto nel Catalogo;
2. copertura oraria richiesta dal nucleo familiare o dal care giver familiare per la frequenza del servizio ed eventuali richieste di servizi aggiuntivi;dichiarazione attestante la patologia / condizione di non autosufficienza che richiede la specifica prestazione La procedura di presentazione dell'istanza, con l'effettiva acquisizione della stessa, mediante la piattaforma informatica dedicata, si esaurisce con l'invio tramite l'apposita funzione di convalida. A partire dall'invio dell'istanza non è più possibile modificare i dati inseriti nei predetti moduli. Alla domanda verrà attribuito un unico codice domanda.
3. I nuclei familiari possono presentare più istanze di accesso, vale a dire una per ogni disabile e anziano presente nel nucleo. I nuclei familiari possono presentare istanza di accesso al servizio di conciliazione inserito nel Catalogo dell'offerta (D.D. 53/2013) anche nel caso in cui stiano già usufruendo del medesimo servizio nell'ottica di accedere al buono servizio di conciliazione di cui al presente Avviso per sostenere la spesa di compartecipazione del costo delle prestazioni. In tal caso, l'abbinamento di cui al successivo art. 6 comma 1 è automaticamente operato con il servizio di conciliazione del quale già usufruiscono.
4. Non è possibile fruire del beneficio economico per più di un servizio per ciascun destinatario appartenente al medesimo nucleo nello stesso periodo.

Art. 5
Accettazione dell'istanza e abbinamento

1. Il soggetto erogatore del servizio opzionato (unità di offerta) dal nucleo familiare, accedendo con il proprio codice pratica al Catalogo dell'offerta, dopo aver inserito il codice domanda del nucleo familiare, visualizza l'istanza di accesso al buono servizio di conciliazione, previa verifica della disponibilità dei posti messi a catalogo, conferma la disponibilità del servizio e determina l'abbinamento (persona disabile/anziana/non autosufficiente-servizio).
2. Con l'operazione di abbinamento prende formalmente avvio la fase istruttoria di competenza dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale ove ha sede il servizio, funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per fruire del buono servizio di conciliazione connesso all'accesso al servizio prescelto.

Art. 6
Documentazione da presentare

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta di fruizione del buono servizio di conciliazione e del servizio connesso, il nucleo familiare provvede a consegnare al soggetto erogatore (unità di offerta) la seguente documentazione:

a) istanza generata dalla piattaforma informatica resa in modalità di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 debitamente firmata dal soggetto che presenta l'istanza;
b) fotocopia sottoscritta in originale del documento di riconoscimento indicato nella istanza generata dalla piattaforma informatica;
c) attestazione ISEE del nucleo familiare, rilasciata dall'INPS o da soggetto all'uopo abilitato per legge, conforme a quella dichiarata in auto-certificazione nel format dell'istanza e pertanto vigente alla medesima data;
d) documentazione conforme all'originale relativa al reddito del solo assistito a ogni titolo percepito, con riferimento all'annualità precedente a quella di presentazione della domanda, in coerenza con quanto dichiarato nel format dell'istanza, solo nei casi di servizi opzionati ex artt. 60-60ter-88;
e) documentazione probante le condizioni di disabilità e/o non autosufficienza precedentemente dichiarate in relazione allo specifico servizio opzionato:

- per servizi ex artt. 68, 105, 106: domanda individuale di accesso al servizio presentata al Servizio Sociale Professionale del Comune in cui è residente il richiedente del beneficio economico denominato "buono servizio di conciliazione";

- per servizi ex artt. 60-60ter-88: valutazione/aggiornamento in UVM (SVAMA, SVAmdi e/o valutazioni delle equipe preposte) e PAI, ovvero la domanda di accesso al servizio presso il Servizio Sociale Professionale ovvero i servizi competenti del Distretto sociosanitario di riferimento;

- per servizi ex art. 92 documentazioni ex artt. 2,3,5 DPR 24/02/1994 (dichiarazione del medico, diagnosi funzionale, P.E.I. relativo all'A.S. in corso al momento di presentazione dell'istanza)

f) stato di famiglia oppure autocertificazione della composizione del nucleo familiare stabilmente convivente al momento della presentazione della istanza su piattaforma;

g) documentazione probante la specifica condizione nel mercato del lavoro precedentemente dichiarata dai componenti interessati del nucleo familiare;

h) autocertificazione dello status di care giver, se pertinente.

2. Sarà cura del soggetto erogatore (unità di offerta) caricare sulla piattaforma telematica, attraverso apposita funzione, tutta la documentazione, al fine di renderla disponibile all'Ufficio competente presso il Comune capofila dell'Ambito territoriale ovvero presso il Comune di riferimento (in relazione alle modalità organizzative che saranno state adottate da ciascun Ambito territoriale) per effettuare le necessarie verifiche istruttorie e determinare l'ammontare del buono servizio calcolato automaticamente dalla piattaforma informatica, che è convalidato ai fini della assegnazione e delle successive erogazioni per tranche da parte dell'Ufficio competente di cui sopra. Il soggetto erogatore ai fini del caricamento su piattaforma telematica della documentazione è tenuto al rispetto rigoroso dell'ordine temporale di consegna della documentazione e, in subordine, dell'ordine temporale di immissione dell'istanza di cui all'art. 4 del presente Avviso da parte del nucleo richiedente.

Art. 7
Motivi di esclusione

1. L'istanza di accesso al servizio di conciliazione è oggetto di esclusione se:
– presentata da soggetto non ammissibile ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso;
– pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
- entro il termine disposto dal precedente articolo (10 giorni dalla presentazione dell'istanza) il nucleo familiare richiedente non consegni la documentazione prevista al soggetto erogatore. La documentazione dovrà risultare completa e coerente rispetto a quanto previsto dal presente avviso e rispetto alle autocertificazioni rese. Non è ammessa integrazione documentale da parte del nucleo familiare istante successivamente alla trasmissione entro i termini innanzi indicati, salvo formale richiesta in corso di istruttoria da parte del competente ufficio istruttore
2. Saranno, inoltre, escluse tramite annullamento:
   - le istanze cui consegua la rinuncia espressa da parte del nucleo familiare interessato ovvero quelle cui non consegua, senza giustificazioni, l'effettiva fruizione del servizio per 30 giorni consecutivi;
   - le istanze in ordine alle quali si rilevi una discrepanza tra le dichiarazioni rese in autocertificazione e i dati contenuti nelle documentazioni acquisite agli atti.

Art. 8
Istruttoria delle istanze

1. L'istruttoria formale delle domande o istanze di accesso pervenute sulla piattaforma dedicata è espletata dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale *in cui ha sede l'unità di offerta o soggetto erogatore delle prestazioni* ovvero, sulla base di apposito formale accordo tra i Comuni dell'Ambito, dal Comune interessato o da altro soggetto pubblico formalmente incaricato, ai sensi di legge, entro 30 giorni dal caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica da parte del soggetto gestore, rispettando l'ordine temporale di caricamento sulla piattaforma. In ogni caso il Comune competente dell'istruttoria formale può richiedere una verifica sulla documentazione di appropriatezza presentata dal richiedente il beneficio al Comune di residenza dello stesso entro il suddetto termine temporale.
2. L'istruttoria delle istanze di accesso di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente Avviso, dei servizi costituenti il Catalogo dell'offerta è effettuata verificando:
   – la completezza e la coerenza dei dati dichiarati in auto-certificazione rispetto alla documentazione consegnata dal nucleo familiare richiedente al soggetto erogatore e da questi caricata sulla piattaforma informatica;
   – il possesso dei requisiti di ammissibilità

   e, sulla base della condizione economica del nucleo familiare o del solo assistito (in relazione alla tipologia di servizio opzionato) determina la percentuale di copertura della tariffa come definita dal successivo art. 10, già comunicata al nucleo familiare richiedente dalla piattaforma informatica.

3. L'ente che cura l'istruttoria, previa verifica della disponibilità di posti e la disponibilità economica dell'ambito territoriale, assegnata dalla Regione Puglia sulla base delle disponibilità finanziarie, convalida l'abbinamento telematico tra i servizi costituenti il Catalogo dell'offerta e i nuclei familiari interessati, tenendo conto delle strutture e dei servizi opzionati dai richiedenti nell'istanza di accesso on line.

4. La piattaforma invia ai soggetti interessati (nucleo familiare richiedente e unità di offerta) la relativa comunicazione di convalida da parte dell'ente istruttore.
5. L'istruttoria è espletata con la modalità "a sportello" tenendo conto della data di effettivo invio dell'istanza di accesso e conseguente abbinamento, nei limiti delle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali sulla base dell'apposito piano di riparto.
6. Gli Ambiti Territoriali, ai fini del corretto funzionamento delle procedure, entro il limite massimo del 2% delle risorse loro assegnate con i criteri di riparto definiti, possono utilizzare risorse economiche dedicate per la copertura di:
   - costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;
   - spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;
   - costi sostenuti per la gestione delle attività previste.

   Tutte le spese devono essere rendicontate con apposita documentazione contabile, compresi i costi di acquisto di materiali di consumo e le spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria e info-telematica di cui al presente Avviso, secondo modalità che saranno comunicate successivamente agli Ambiti territoriali.

Art. 9
Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio

1. A partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di convalida da parte dell'ente istruttore e di assegnazione quindi del beneficio economico denominato "buono servizio di conciliazione" per il relativo importo e durata, il destinatario finale può utilizzare la tipologia di offerta prescelta dal nucleo familiare, usufruendo dell'incentivo di cui al presente Avviso.
2. Mensilmente il referente del nucleo familiare sottoscrive la ricevuta, generata automaticamente dal soggetto erogatore del servizio per il tramite della piattaforma telematica. La sottoscrizione della ricevuta attesta l'effettiva fruizione del servizio cui il destinatario finale è stato abbinato e l'avvenuto pagamento al soggetto erogatore della quota-parte della tariffa che resta eventualmente a carico del nucleo medesimo, in relazione alla propria capacità economica.
3. Trimestralmente l'Ambito Territoriale Sociale, sulla base dell'avvenuto invio tramite P.E.C., da parte del soggetto erogatore, delle ricevute di cui al comma precedente e a fronte di emissione di domanda di pagamento da parte dello stesso, dispone il pagamento del buono servizio di conciliazione spettante per ciascun nucleo familiare in termini di quota-parte della percentuale di compartecipazione della tariffa direttamente nei confronti del soggetto erogatore.
4. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ambito territoriale sociale sottoscrive apposito contratto con ciascuno dei soggetti erogatori dei servizi iscritti nel Catalogo dell'offerta al fine di disciplinare gli obblighi reciproci connessi alla erogazione del servizio, alla gestione delle liste d'attesa, alla rendicontazione delle prestazioni erogate e delle somme percepite per conto dell'utente.

Art. 10
Copertura della tariffa applicata

1. Il presente Avviso prevede il pagamento, per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità nell'anno, della tariffa applicata dai soggetti iscritti nel Catalogo on-line dell'offerta per disabili e anziani non autosufficienti. Il pagamento avviene a seguito dell'effettiva erogazione del servizio di conciliazione per il quale è stato effettuato l'abbinamento con i nuclei familiari richiedenti, sulla base della tariffa dichiarata all'atto di iscrizione al Catalogo dell'offerta ovvero successivamente definita con la sottoscrizione del Contratto di cui all'art. 9, co. 5 del presente Avviso, e comunque entro i limiti fissati dagli appositi provvedimenti di approvazione delle tariffe di riferimento regionale, ove presenti.
2. Il pagamento della tariffa applicata trova copertura a valere sulle risorse assegnate all'Azione 3.3.2 del PO FESR 2007-2013, sia a valere sulla Quota UE + Stato che a valere sulle altre risorse nazionali e regionali poste a cofinanziamento, entro i limiti delle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali sociali, in misura corrispondente alle percentuali di copertura indicate nella seguente tabella, determinate in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti ovvero dei soli assistiti (in relazione alla tipologia di servizio) così come rilevano validità dalla documentazione probante:

Reddito a ogni titolo percepito del solo assistito (in riferimento ai servizi ex artt. 60-60ter-88)	**PERCENTUALE DI COPERTURA**
da 0 a € 7.500,00	100% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)
da € 7.501,00 a € 10.000,00	90% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)
da € 10.001,00 a € 12.500,00	80% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)
da € 12.501,00 a € 15.000,00	70% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)
da € 15.001,00 a € 17.500,00	60% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)
da € 17.501,00 a € 20.000,00	50% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)

ISEE nucleo familiare (in riferimento ai servizi ex artt. 68, 105, 106, 92)	**PERCENTUALE DI COPERTURA**
da 0 a € 7.500,00	100% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)
da € 7.501,00 a € 12.000,00	90% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)
da € 12.001,00 a € 16.500,00	80% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)
da € 16.501,00 a €21.000,00	70% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)
da € 21.001,00 a € 25.500,00	60% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)
da € 25.501,00 a € 30.000,00	50% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili)

3. I nuclei familiari, per la rimanente quota parte, mensilmente compartecipano alla spesa per il servizio erogato fino a concorrere all'importo della tariffa applicata, ad esclusione della prima soglia di reddito al di sotto della quale il richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera a) del Regolamento regionale n. 4/2007, al netto della quota fissa pari ad € 50 mensili.
4. In tutti i casi in cui la quota di copertura della tariffa di cui al presente articolo è più sfavorevole considerando le regole di compartecipazione previste dai Regolamenti di accesso ai servizi per destinatari finali, si applica nei confronti del nucleo familiare interessato il trattamento più favorevole.

Art. 11
Dotazione finanziaria e divieto di cumulo

1. Le risorse disponibili per il presente Avviso, così come definite dalla Determinazione dirigenziale 18 dicembre 2012, n. 655, ammontano complessivamente a € 15.500.000,00 – Categoria di Spesa UE: 69. Detta copertura finanziaria potrà essere integrata da ulteriori dotazioni finanziarie in quota UE, Stato e Regione, in relazione al potenziamento del presente programma di attività per sostenere il conseguimento dell'Obiettivo di Servizio per la domiciliarità (S.06) e per le persone non autosufficienti.
2. I benefici economici derivanti dalle suddette risorse non possono cumularsi in capo al medesimo posto utente che sia già destinatario di contributi per il concorso alla gestione dei servizi a valere su fondi nazionali e regionali.

Art. 12
Rispetto della privacy

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i.

Art. 13
Informazioni

1. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento.
2. I quesiti in forma scritta possono essere formulati all'indirizzo di posta elettronica: buoniservizio-332@regione.puglia.it ovvero nell'apposita sezione *"richiedi info"* consultabile sul sito http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.

Art. 14
Controlli

1. Il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria dell'Assessorato al Welfare provvede a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche *in loco*.
2. La Regione Puglia si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.

Art. 15
Informazioni sul procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il funzionario dell'Ufficio Integrazione sociosanitaria, dr. Claudio Natale, presso il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria. Riferimenti esclusivi per comunicazioni: buoni servizio-332@regione.puglia.it – fax 080-5404262; non saranno fornite risposte a quesiti non in forma scritta.